



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

Direttore Generale
Dipartimento Economia e Finanze

e, p.c.

Dirigente del Settore
Coordinamento e monitoraggio delle società partecipate,
enti strumentali ed organismi in house

Arpal Calabria
postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com

Oggetto: relazione istruttoria Dipartimento Vigilante, parere ex art. 57 L.R. n. 8/2002. Bilancio di previsione 2025-2027 dell'ente strumentale ARPAL Calabria.

L'art. 57 della L.R. n. 8/2002 prevede che i bilanci di previsione degli enti strumentali della Regione, vengano trasmessi al Dipartimento della Giunta Regionale competente per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Dipartimento Bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza. Ai sensi della medesima norma, a seguito delle citate attività istruttorie compiute dalle strutture competenti, la Giunta Regionale, trasmette i bilanci degli enti strumentali al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.

Con pec del 20.12.2024 l'ente strumentale ARPAL Calabria ha trasmesso il bilancio di previsione 2025-2027, con i relativi allegati:

1. decreto del direttore generale di Arpal Calabria n. 52/2024 avente ad oggetto "L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023. Art. 1 "Norme di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari". Quantificazione del limite di spesa per l'anno 2025 con relativi allegati e asseverazione dell'Organo di Revisione;
2. decreto del direttore generale di Arpal Calabria n. 53/2024 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2025-2027 e adozione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ex art. 18 bis del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118" e relativi allegati;
3. piano delle attività e relazione al bilancio di previsione 2025-2027.



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

In via preliminare.

La legge regionale n. 25/2023 ha disposto la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro in Agenzia per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria, quale ente pubblico non economico strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.

Con la medesima legge, è stato, altresì, disposto il subentro di ARPAL Calabria in tutti i rapporti attivi e passivi di Azienda Calabria Lavoro, con la conservazione di tutti i compiti istituzionali.

A seguito di indizione di apposito avviso pubblico, con D.G.R. n. 447 del 12.8.2024 e successivo DPGR n. 49 del 13.9.2024, il dott. Pietro Manna è stato nominato direttore generale di ARPAL Calabria.

L'art. 14, comma 5, lett. e) della L.R. n. 25/2023, annovera tra le prerogative del direttore generale dell'ente strumentale, l'adozione del bilancio preventivo annuale e pluriennale.

Con decreto del Direttore Generale n. 33 del 24.10.2024 è stato approvato il bilancio di trasformazione di Azienda Calabria Lavoro in ARPAL Calabria alla data del 30 settembre 2024.

Con decreto del direttore generale n. 53 del 20.12.2024, è stato approvato il bilancio di previsione di ARPAL Calabria 2025_2027.

Il documento contabile, oggetto della presente relazione, pur essendo redatto, secondo lo schema di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, non è stato presentato nei termini previsti, per cui si da atto che "in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Regionale entro il 31 dicembre, la gestione finanziaria dello stesso si svolgerà nel rispetto di quanto stabilito al punto numero 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, riguardante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria", (cfr sul punto nota Dipartimento Economia e Finanze prot. n. 69595 del 01/02/2024).

Si rileva, altresì, che non risulta rispettato il termine di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n. 62/2023, ai sensi del quale entro il 10 settembre di ciascun anno, gli enti di cui al comma 1 trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

La norma sopra citata, specifica al comma successivo che la mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3, comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20% dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è consequenziale che l'ente strumentale applichi, a carico degli organi di vertice, una riduzione del 20% dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali e di darne conto al Dipartimento Vigilante.

Piano delle attività

Dal contenuto del piano delle attività allegato al bilancio di previsione 2025_2027, emerge la sostanziale conformità delle attività previste per l'anno 2025 rispetto al mandato istituzionale dell'ente strumentale.



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

PROGETTO	RIFERIMENTO ATTO
Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro	DDG n.13773/2019 DDG n.4197/2020
Attuazione piano regionale straordinario potenziamento centri per l'impiego	DDG n.9059/2022 DDG n.16550/2022

Nel merito.

Per quanto attiene alla parte della spesa, si rappresenta che ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 62/2023, "a decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenute nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1. al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
2. al conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.
2. L'adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.
3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.
- La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
- Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.
- La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti di cui al comma medesimo.
- Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
- In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina".

SPENDING REVIEW

Ai fini del controllo di competenza, si riportano i dati risultanti dal bilancio di previsione 2025-2027, per come asseverati dall'organo di controllo (prot. AZCALLAV | REG_P | 0004555/2024-12-19).

Art. 1 lett. a) L.R. n. 62/2023



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

Misure di contenimento per gli enti sub-regionali art. 1 lett. a) L.R. n. 62/2023	Costo anno 2022	Competenza 2025	Aumento o diminuzione
La spesa per il personale al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP non può essere superiore a quella sostenuta nel 2022	€ 518.500,00	€ 517.100,00	Diminuzione *

La spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP per l'anno 2025 è stata preventivata in € 517.100,00 in misura inferiore rispetto a quella sostenuta nell'anno 2022.

* conformemente a quanto disposto dal Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare", con nota acquisita agli atti di Azienda in data 23.12.2022 con prot. 4959, in sede di parere sulla proposta di dotazione organica, sulla base di quanto disposto dal D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, nonché dalla deliberazione n. 65 del 22 aprile 2021 della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, l'ulteriore spesa del personale stabilizzato a seguito delle L.R. n. 16/2015, L.R. 52/2018, L.R. 11/2022, L.R. 6/2021 è eterofinanziata dalla Regione e, pertanto, non incide sulla determinazione del limite di spesa per il personale per il corrispondente importo;

Limite di spesa ex art. 1 lett. b) L.R. n. 62/2023

Misure di contenimento per gli enti sub-regionali art. 1 lett. b) L.R. n. 62/2023	Costo anno 2022	Competenza 2025	Aumento o diminuzione
La spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quella sostenuta nel 2022	€ 6.100,00	€ 6.100,00	//



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

Con riferimento ai limiti di spesa per consulenze, studi, incarichi professionali, per come si evince da l'ente strumentale ha rispettato i limiti spesa, poiché la previsione di € 6100 prevista per il 2025 non è superiore alla spesa di € 6.100,00 effettuata nell'anno 2022.

Limite di spesa ex art. 1 lett. c) L.R. n. 62/2023

Misure di contenimento per gli enti sub-regionali Art. 1, comma 1 lett. c)	Costo anno 2022	Competenza 2025	Aumento o diminuzione
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	€ 3000,00	€ 1.000,00	diminuzione
missioni	€ 5.500,00	€ 5.500,00	//
attività di formazione	€ 0,00	€ 0,00	//
acquisto di mobili e arredi	€ 2.000,00	€ 2.000	//
vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici	€ 0,00	€ 0,00	//
canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi	€ 34.660,00	€ 36.800,00	aumento
manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici	€ 6.440,00	€ 6.440,00	//
acquisto di stampanti, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici	€ 1.400,00	€ 1.400,00	//



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 2.500,00	€ 2.000,00	diminuzione
pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti, servizi amm.vi	€ 200,00	€ 200,00	//
TOTALE	€ 55.700,00	€ 55.340,00	

Da come emerge dal prospetto sopra riportato, l'ente strumentale nel complessivo, ha rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 1 lett. c) della L.R. n. 62/2023.

Limiti di spesa ex art. 10 L.R. n. 22/2010

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
- entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono omnicomprehensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese.

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

Sul punto si rappresenta che sul capitolo di spesa U1101010101, indennità per membri esterni all'azienda è stata prevista una competenza pari ad € 14.000,00, in linea con il dettato normativo e che per come attestato dal Revisore Unico le spese stanziare per il direttore generale sono conformi alle disposizioni contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, visto il bilancio di previsione 2025_2027 di ARPAL Calabria, per come approvato con decreto del direttore generale n. 53 del 20.12.2024, preso atto di quanto asseverato dal revisore, il Settore scrivente, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 57 L.R. 8/2022.

Il Funzionario

Avv. Sandra Malvaso



Dirigente Generale
Dott. Fortunato Varone

